

RACCOMANDAZIONI AI LETTORI

Questa rubrica è a disposizione dei lettori, i quali possono esprimere opinioni anche non coincidenti con quelle della redazione. Le lettere, i fax e la posta elettronica dovranno essere firmati e riportare l'indirizzo completo del mittente. Non daremo risposte a lettere anonime (ma i lettori che lo vorranno potranno richiedere l'anonimato) e non risponderemo mai privatamente. Al fine di consentirci di rispondere al maggior numero di quesiti, preghiamo i lettori di limitare il numero delle domande per singola lettera e di non superare la lunghezza di un foglio. La redazione si riserva il diritto di apportare tagli o sintetizzare le lettere ricevute. Per facilitare la nostra lettura, invitiamo a scrivere a macchina o a stampatello e di accludere, in caso di esigenze di riconoscimento di armi, foto chiare con l'indicazione di tutti i punzoni e delle marcature leggibili sulle stesse.

NOI SIAMO QUI



Edisport Editoriale s.r.l.
via Don Luigi Sturzo 7
20016 Pero (Mi)



+39 02.38.085.340



+39 02.38.010.393



www.armietiro.it



armietiro@edisport.it



armietiro



Rivista Armi e Tiro
Gruppo: Armi e Tiro



armietiro

Dignità e onore sono discrezionali?

Con questa lettera vorrei segnalare, ma anche affrontare, il problema legato all'applicazione dell'articolo 39 del Tulp, e alle ricadute sul cittadino in termini di dignità, rispetto, onore, immagine, nonché segnalare ed evidenziare il comportamento della pubblica amministrazione che, a mio parere e per quella che è la mia esperienza personale, finisce per utilizzare il suo potere discrezionale, là dove probabilmente non può e non deve applicarlo, travalicando i suoi poteri con atteggiamenti e valutazioni arbitrarie.

Sono un ex appartenente a una delle forze di polizia. Dopo aver svolto 32 anni di onorevole servizio, venivo dispensato dal servizio per fisica inabilità (dopo 9 mesi di malattia di tipo psichico) e posto in quiescenza. Preciso che il mio servizio è stato davvero onorevole e, anche nella vita privata, ho sempre avuto una condotta di vita improntata al rispetto delle regole e della civile convivenza che hanno fatto di me una persona onorabilissima, rispettabile, degna.

Con questa mia lettera vorrei all'attenzione della rivista e dei lettori che da questa mia esperienza possono trarre insegnamenti, la situazione che definisco paradossale. Per chi ha sempre onorato la sua divisa, ma questo vale per un qualsiasi cittadino degno della sua immagine, in occasione di qualsivoglia controllo di polizia, sapere che in quel momento negli operatori di polizia si sta generando anche solo il dubbio di avere a che fare con una persona poco raccomandabile, credetemi, è qualcosa di inaccettabile, di inconcepibile.

Dispensato dal servizio per fisica inabilità, la prefettura, su segnalazione della questura, emise il decreto di divieto di detenzione delle armi mie personali.

Detto divieto era fondato esclusivamente sulla valutazione dei requisiti psicofisici che, proprio a causa della dispensa dal servizio, erano venuti meno. È giusto evidenziare che detto divieto viene inserito nella banca dati delle forze di polizia e che le informazioni (che omettono l'origine del divieto) sono accessibili alle forze dell'ordine per ogni fine istituzionale, ivi compresi gli accertamenti effettuati nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio.

Facile immaginare come gli operatori delle forze dell'ordine possano dare qualsivoglia interpretazione sulla persona controllata, generando dubbi e sospetti, proprio perché detti divieti vengono, generalmente, adottati nei confronti di cittadini con problemi di giustizia, pregiudicati, delinquenti abituali o per tendenza, o nei confronti di persone che con essi si accompagnano.

In alternativa resterebbe da pensare ai problemi di salute e si può immaginare la palese violazione della privacy. Pur comprendendo la ragionevolezza di chi ha dovuto applicare il divieto nell'immediatezza dei fatti, sorgono dubbi sulla correttezza del trattamento dei dati personali sensibili e sulle delicate valutazioni sul cittadino, colpevole solo di aver avuto problemi di salute, e null'altro!

Fatto sta che, dopo alcuni anni, considerando il fatto che il porto d'armi di cui ero titolare era scaduto di validità, e consapevole che ottenere la revoca del divieto non equivale a riottenere né il porto d'armi né l'autorizzazione alla detenzione di armi e, considerando le mutate condizioni che avevano dato luogo al divieto, ho inoltrato la richiesta per la revoca del divieto, allegando referto medico-legale redatto da specialista asl che attesta l'assenza da disturbi psichici.

In precedenza, per finalità di rinnovo della patente di guida, ero stato sottoposto ad accertamenti medico legali presso la asl di competenza e dai referti già si evinceva la remissione completa della

patologia e l'assenza di qualsiasi sintomatologia psichiatrica. Anche questi ultimi referti ho allegato alla richiesta di revoca del divieto.

Bene, da allora ci son voluti quasi tre anni per giungere alla conclusione del procedimento che vede il diniego alla mia richiesta di revoca. Non mi soffermo sui ritardi, causati da miei scritti difensivi andati persi pur trattandosi di pec, a "normali" ritardi nella trattazione della pratica, a errate valutazioni di

certificazione medica.

I referti medico-legali, infatti, sono stati valutati e contestati, entrando addirittura nel merito della patologia e della terminologia medica, da un funzionario di polizia che non fa parte del servizio sanitario della polizia di Stato, ma è solamente il responsabile dell'ufficio Pasi della questura. In palese violazione del dm Sanità del 28 aprile 1998. Altra motivazione del diniego, è il sempre evocato potere discrezionale che applica la pa. Ma mi chiedo: il potere discrezionale non dovrebbe essere utilizzato, e lo capisco, in caso di autorizzazioni o concessioni? Infatti lo scrivente ha chiesto solo la revoca del divieto e, come detto prima, ottenerla non significa riavere le armi cedute a terzi, tanto meno riottenere il porto d'armi comunque scaduto naturalmente di validità. Usare il potere discrezionale per decidere sul rispetto e sulla dignità dei cittadini onesti e per bene lo vedo, al di là di ogni ragionevole dubbio, una cosa assurda. Ancora, e questa è una mia considerazione che esula dai fatti. Se questo divieto di detenzione ha uno scopo preventivo e quindi evitare per



La prefettura ha facoltà di vietare la detenzione di armi. Far revocare tale divieto non è decisamente facile, anche se ricorrono i presupposti.



MICRO-RONI®
GENERATION 4
 COMPATIBILE CON GLOCK
 17 - 19 - 22 - 23 - 31 - 32
 DI 3°, 4°, 5° GENERAZIONE

La nuova generazione di accessori per **convertire in pochi minuti la vostra pistola Glock** in un sistema d'arma compatto, trasportabile ma con grandi doti di stabilità e precisione.



distribuito da
ERREDI
www.erreditrading.com

► *il futuro l'autorizzazione a un'eventuale richiesta di detenzione armi, come mai nessun altro dipendente delle forze di polizia, dispensato dal servizio per patologia simile alla mia, ma non detentore di armi personali, viene colpito da simile provvedimento di divieto? E come mai nessun cittadino non detentore di armi, che ha sofferto, o soffre, di patologie psichiatriche, anche irreversibili, viene colpito da simile divieto?*

Anche queste persone, cittadini come me, si trovano nelle condizioni di non poter detenere armi, ma con una sostanziale differenza, quella di non apparire davanti alle istituzioni come una persona di malaffare o persona con problemi di salute. Può mai essere una grave colpa aver avuto la passione delle armi, del tiro sportivo, dell'addestramento al tiro anche fuori dal servizio, tanto da costare un prezzo così alto in termini di rispetto della persona? E non parliamo di spese legali, di ricorsi per ora gerarchico e probabilmente davanti al tar.

Credo sia giunto il momento di meglio regolamentare questo "benedetto" articolo 39 del Tulpis e rivedere il potere discrezionale evitando che si traduca in eccesso di potere e libero arbitrio.

Lettera firmata

Il lettore ha tutta la nostra comprensione. Non abbiamo capito come ha agito per difendersi: se cioè, come è possibile in ogni procedimento amministrativo, ha proposto soltanto il ricorso gerarchico oppure anche quelli al tribunale amministrativo regionale e al consiglio di Stato, anche se in alternativa fra loro. Come è noto, l'articolo 39 del Tulpis assegna al prefetto la "facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplosive, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne". Il decreto legislativo n° 121/2013, dunque appena 5 anni fa, ha reso ancora più severa la norma disponendo il ritiro cautelare, "nei casi d'urgenza" da parte degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza. Il provvedimento deve essere notificato al prefetto che, constatata la capacità di abusarne da parte della persona, può assegnare all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi delle armi, munizioni e materie esplosive ritirate. Altrimenti vengono confiscate. La discrezionalità dei provvedimenti è stata di molto ampliata e le tutele dei cittadini appaiono forzatamente compresse. Tanto che c'è davvero da domandarsi se dignità e onore dei cittadini armati possano sempre essere sottoposti alla discrezionalità della pubblica sicurezza. A livello di giustizia amministrativa, adesso, si attendono pronunciamenti che permettano di fare "giurisprudenza" a favore degli interessati. Non possiamo che consigliare di tenere duro e di esperire ogni possibile soluzione... **(Massimo Vallini)**

RENATO, NON ROBERTO!

Nei ringraziamenti a margine dell'articolo "Sniping estremo", prova del T73 Tac calibro 6,5 Creedmoor, a pagina 95 del fascicolo di settembre, si cita Roberto Levantesi, che in realtà si chiama Renato, erroneamente indicato, poi, come presidente della Ssd Skiritai Legacy, mentre è membro del consiglio d'amministrazione. La redazione si scusa per le imprecisioni pubblicate.



Ci scrive **Paolo Pollastri**: "affezionato e attento lettore della splendida rivista, ora disponibile anche presso il Tsn di Milano, mi sento in dovere di intervenire con riguardo a quanto affermato da Ugo Di Furia nella lettera pubblicata a pagina 4 del numero 6 dello scorso mese di giugno, ossia che la Questura di Milano impiegherebbe "da 4 a 6 mesi per il rilascio delle modifiche per collezioni". La mia personale esperienza, infatti, è assai diversa: il commissariato di ps di Milano Mecenate ha trattato l'ultima mia richiesta di aggiornamento della licenza di collezione evadendo la pratica in una settimana. Né per alcuna delle precedenti richieste di variazione ha ecceduto il termine di legge; restandovi, anzi, sempre ampiamente al di sotto. A tutto il personale dell'ufficio armi va pertanto il mio sincero apprezzamento per la professionalità e l'efficienza dimostrata nel corso degli anni".

Il piano Kalergi e il disarmo dei cittadini

Perché nessuno parla del piano di disarmo messo in atto da questure e prefetture in tutta Italia? Al benché minimo pretesto, l'onesto cittadino legittimo detentore di armi, viene sottoposto al cosiddetto: "sequestro cautelare"!

Basta essere stati aggrediti da un negro e presentare denuncia del fatto alla polizia, o per una banale discussione dai toni un poco accesi, e il malcapitato si vede disarmato (ed espropriato)! A insindacabile giudizio della polizia, prontamente recepito dal prefetto, al malcapitato viene fatto divieto de detenzione armi ed esplosivi e la licenza di porto d'armi ritirata! E poi si pagano scorte pluridecennali a personaggi come Saviano o la Boldrini! Che il "piano Kalergi" sia davvero una realtà operante?

Gianfranco Mergoni - E-mail



Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi, autore dell'omonimo (e controverso) "piano Kalergi".

Secondo quanto riferisce Wikipedia, "la teoria del complotto sul piano Kalergi è la credenza che esista un piano (chiamato appunto Kalergi) d'incentivazione dell'immigrazione africana e asiatica verso l'Europa al fine di rimpiazzare le popolazioni. Prende il nome dal filosofo austriaco Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi (1894-1972), paneuropeista storico, cui viene attribuita la paternità di tale piano, soprattutto da ambienti nazionalisti di estrema destra ma anche leghisti e separatisti". Non sono in grado di dire se davvero siamo a questo punto, ma il quadro dipinto dal lettore non è distante dalla realtà. L'altra lettera pubblicata prima di questa

non fa che confermarlo. Abbiamo alternative? Poche, a parte la nostra già ultra specchiata e trasparente condotta di vita. Dobbiamo stare calmi, zitti e buoni. Altrimenti ci privano del nostro spazio di libertà "armiero". Alla faccia di quanto continuano ad affermare i benpensanti progressisti alla Saviano. Che non si è tirato indietro, anche in questi ultimi giorni, dal paventare un rischio sicurezza per il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea in materia di armi 2017/853, riprendendo le castronerie enormi diffuse nei giorni scorsi da tutti i principali organi di informazione non specializzata (*Repubblica*, *il Corriere*, *il Giornale* e altre). Il qualunquismo e la disinformazione, per quanto riguarda le armi, sono all'ordine del giorno! (M.V.)

OCCHIO SUL MONDO/1

In asta il Garand più prezioso del mondo

La casa d'aste Rock island auction statunitense ha messo in vendita il Garand più prezioso e quindi costoso di sempre: quello con matricola un milione, prodotto dalla Springfield armory nel 1942. Poiché di Garand ne sono stati prodotti oltre quattro milioni, perché proprio questo Garand è stato venduto alla cifra record di 287.500 dollari, con una stima iniziale compresa tra 225 e 375 mila dollari? Semplicemente, perché questo è lo specifico Garand che nel 1953, in occasione del pensionamento di John Cantius Garand, fu donato all'inventore, con una prestigiosa calciatura selezionata e un cofanetto di presentazione. Per questo motivo, almeno per gli americani, questo è "il" Garand per antonomasia, quello più prezioso di qualsiasi altro, persino degli eventuali prototipi di pre-produzione.



Il Garand M1 matricola un milione, appartenuto a John Garand, ha raggiunto una cifra da capogiro in una vendita all'asta.

**CARABINA
AD ARIA
COMPRESSA.**

**CAL.4.5
IN LIBERA
VENDITA**

ERREDI
www.erreditrading.com

BORE TECH

Quando pulizia è la parola d'ordine!




ARMERIA
REGINA

Via Manin 49, 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 60871 - Fax. 0438 455882 - info@armeriaregina.it
www.armeriaregina.it

Zastava M76: un tentativo di dissequestro "individuale"

Sulla questione Zastava M76 ho presentato una richiesta di dissequestro, subordinata alla imposizione di far demilitarizzare la carabina da ditta autorizzata (secondo le specifiche rilevate dai periti del tribunale) e obbligo di successiva rivalutazione da parte del Banco prova di Gardone Val Trompia. Era mia intenzione intentare poi una rivalsa nei confronti dell'importatore, per ottenere il rimborso delle spese sostenute. Secondo me questa poteva rappresentare la giusta strada, perché tutti i legittimi proprietari potessero rientrare in possesso delle loro armi. La risposta che ho ricevuto mi ha lasciato perplesso; mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i vostri consulenti legali, se il fatto può essere d'interesse generale.

Il tribunale in sostanza ha risposto che, al di là di un problema formale, la richiesta dovrebbe essere ugualmente respinta nel merito, perché trattasi di arma da guerra, in grado di sparare a raffica e con caricatore difforme da quanto previsto dalla legge e perciò extra commercium, perciò alla fine del procedimento verrà confiscata. Peraltro è noto a tutti che le ditte autorizzate possono demilitarizzare le armi da guerra e poi metterle in commercio.



Il lettore propone una interessante e inedita prospettiva per tentare il dissequestro delle carabine Zastava M76.

Ora, io non pretendevo di riavere l'arma così com'era, ma chiedevo esplicitamente che la carabina potesse essere prelevata da ditta autorizzata, la quale avrebbe eseguito le procedure di demilitarizzazione, atte a rendere l'arma rispondente alle normative per l'uso civile, seguendo le indicazioni riportate dai periti del tribunale stesso. L'unica cosa non riportata dai periti era l'eccessivo numero di colpi nel caricatore, ma credo che la perizia fosse antecedente alla disposizione che riduce a 5 (o 3? non vorrei sbagliarmi) il numero massimo di colpi per una carabina da caccia a palla. Ciò mi sembrerebbe però ininfluenza, perché chiedendo un dissequestro con imposizione di prescrizioni, bastava che il giudice imponesse anche la riduzione del numero dei colpi nel caricatore, oppure imponesse la catalogazione come arma sportiva.

Non capisco infine la motivazione del respingimento dell'istanza, sulla base del fatto che delle armi da guerra è fatto divieto di commercio; infatti, la carabina, dopo la demilitarizzazione, avrebbe dovuto passare il vaglio del Banco di prova di Gardone Val Trompia, che se l'avesse trovata non idonea all'uso civile, mi avrebbe impedito di rientrarne in possesso, impedendone così la commercializzazione.

Fermo restando che la demilitarizzazione del fucile mi sarebbe costata forse gli stessi 1.000 euro che lo avevo pagato, è per me inammissibile che mi venga "rubata" dallo Stato un'arma che io ho regolarmente acquistato, negandomi anche la possibilità di rientrarne in possesso ottemperando, a mie spese, alle disposizioni di legge.

Se il processo si concluderà con la condanna degli imputati, questi dovrebbero essere tenuti a demilitarizzare a loro spese le carabine, affinché possano essere restituite ai legittimi proprietari, oppure, se queste venissero distrutte, andrebbero condannati a restituire ai proprietari il prezzo d'acquisto, anche se non costituitisi come parte civile, visto che di fatto ci troviamo a essere parte lesa.

Lettera firmata ▶

labradar



Cronografo ad ONDE RADAR



**ARMERIA
REGINA**

Via Manin 49, 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 60871 - fax 0438 455882
info@armeriaregina.it
WWW.ARMERIAREGINA.IT

► La base giuridica sulla quale si fondava la richiesta di dissequestro con prescrizione dell'arma in questione, evidenziata dal lettore nella sua missiva al tribunale di Brescia, è l'articolo 85 del decreto legislativo 271 del 1989, il quale dispone che "Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l'autorità giudiziaria provvede a norma dell'articolo 260 comma 3 del codice (di procedura penale, ndr) qualora ne ricorrano le condizioni". A nostro avviso quella proposta dal lettore era una lettura assolutamente logica dell'articolo 85 del decreto menzionato, e altrettanto applicabile al caso di specie. Non appare altrettanto logica, invece, la risposta fornita dal giudice, se non forse relativamente al primo punto delle considerazioni poste a fondamento del diniego di dissequestro, ovvero che il procedimento penale collegato al sequestro delle armi sia ancora *sub iudice*. Non possiamo far altro che dissentire, comunque, dall'ulteriore considerazione espressa dal giudice secondo la quale "a prescindere dall'eventuale buona fede degli acquirenti, le armi oggetto di sequestro preventivo sono armi da guerra in quanto in grado di sparare a raffica e con un caricatore difforme alle prescrizioni di legge, di tal che all'esito del giudizio la stessa sarà oggetto di confisca obbligatoria". Al di là del fatto che la motivazione appare contraddittoria in sé, in quanto se un'arma è da guerra (come si sostiene siano le carabine Zastava M76), non si comprende quale importanza possa avere la difformità del caricatore rispetto alla prescrizione sul numero dei colpi (se l'arma è da guerra, non sarà ben da guerra tutta, caricatore incluso? E dunque che differenza fa la capacità maggiore o minore?), in ogni caso la distinzione fondamentale evidentemente non apprezzata dal giudice è che una volta adempiuto alle prescrizioni sulla demilitarizzazione, l'arma non sarebbe più da guerra, bensì comune da sparo. La strada tentata dal lettore a nostro avviso presenta possibilità di successo, che sfortunatamente però dovranno necessariamente passare attraverso ulteriori passaggi processuali di ricorso avverso la decisione del tribunale. **(Ruggero Pettinelli)**

Il catalogo per la Kolibri

La questura dopo anni mi chiede il numero di catalogo della pistola calibro 9 Flobert Kolibri, non ho trovato in nessun catalogo tale arma, potete aiutarmi? Con marca Kolibri, come inciso sull'arma, non ho trovato nulla. Quando ho acquistato tale arma era in una confezione di due pistole simili e un fucile, dello stesso calibro.

Cosimo Calò - E-mail

Le pistole e il fuciletto Kolibri, che a noi risultano essere stati prodotti in calibro 7,5 mm Kolibri (una sorta di 8 mm Flobert con quote leggermente diverse) sono stati prodotti anteriormente all'entrata in vigore del Catalogo nazionale e quando il Catalogo è entrato in vigore a nostro avviso la loro produzione era già cessata. Le confermiamo, comunque, che non sono mai stati iscritti nel catalogo nazionale. Tra l'altro, eventualmente solo per le pistole sarebbe stata necessaria la catalogazione, perché i fucili da caccia a canna liscia, così come le repliche di armi ad avvanca-rica, erano esenti dall'obbligo di iscrizione (art. 7 legge 110/75). Di conseguenza la richiesta della questura è destinata a non essere soddisfatta. Sulla denuncia armi in tali circostanze (circostanze, è bene ricordarlo, assolutamente lecite) è previsto che si indichi "arma prodotta anteriormente all'entrata in vigore del catalogo nazionale" o più brevemente "arma ante catalogo", fermo restando che dal 2011 il Catalogo nazionale ha comunque cessato di esistere. **(R.P.)**

ARMERIA REGINA

Vasta gamma di prodotti
per la **pulizia** delle armi
ed il **tiro di precisione**

WWW.ARMERIAREGINA.IT



Importatori e distributori esclusivi per l'Europa:

KELBLY'S
A HIGHER LEVEL OF ACCURACY



Via Manin 49 Conegliano (TV)
Tel. 0438 60871 - info@armeriaregina.it

POSTA_ **LEGALE**

Rinvenire una 9 para... si può

Sono un appassionato di armi, vostro assiduo lettore da oltre vent'anni, nonché cacciatore in possesso di regolare porto d'armi. Un amico mi ha contattato in quanto ha rinvenuto in soffitta una pistola, probabilmente del padre deceduto, che il sottoscritto reputa essere una Browning Hp, arma da guerra dell'esercito tedesco in quanto si nota stampigliata l'aquila. Per una migliore individuazione dell'arma allego foto. Il mio quesito è se esiste la possibilità di poterla detenere regolarmente, oppure se va necessariamente distrutta.

Lettera firmata

Dal punto di vista storico-collezionistico, l'arma ritrovata sembra essere un ibrido di guerra, ottenuto abbinando un carrello della prima versione della Hp 35 (caratterizzato dal tipico alzo a tangente), probabilmente realizzato ante-occupazione (il carrello è dotato dei banchi di Liegi) con un fusto di produzione successiva, realizzato durante l'occupazione tedesca e contrassegnato quindi con le classiche aquillette. Il fusto, osservando la matricola, potrebbe essere ancora della prima variante prodotta sotto occupazione che manteneva anch'essa l'alzo a tangente, ma appare evidente che il carrello abbinato non sia il suo d'origine. La cosa non deve sorprendere: anche se i collezionisti amano le armi monomatricola, sia i fucili (più spes-



La pistola rinvenuta è una Browning Hp 35 "ibrida".

so) sia le pistole effettivamente utilizzate in ambito operativo hanno spesso subito riparazioni, sostituzioni, adattamenti per mantenerne l'efficienza. Chi le armi le usava per fare la guerra, aveva altre priorità rispetto ai collezionisti di oggi...

Passando invece alla questione giuridica, l'attuale formulazione dell'articolo 2 della legge 110/75, modificato dal decreto legislativo 204 del 2010, relativamente alle armi corte in 9x19 mm parabellum specifica che "Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773". Da una lettura superficiale di questo comma sembrerebbe che il possesso di armi corte in 9x19 mm sia *off limit* per i cittadini italiani (almeno per i civili). In realtà, proprio per come è concepito, questo comma contiene una importante eccezione, anzi due: si specifica infatti che sono vietate la fabbricazione, l'importazione e la vendita di armi corte in 9x19 mm, ma il comma in questione non afferma assolutamente che sia vietata la detenzione ai privati. Anche perché prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 204 del 2010 (1° luglio 2011), per svariati anni furono venduti alcuni modelli di *revolver* camerati per questo calibro, che sono tuttora in possesso dei cittadini. Occorre anche ricordare che sempre

KENTRON

a line by **BULL OIL** snc
 Tel. 0583 29268
 Fax 0583 297797
 e-mail: info@kentronsport.com
 web: www.kentronsport.com
 Seguici su:  



K-SCOPE HUNTING 1.8x24

Ottica da battuta per tutti i calibri con reticolo a focalizzazione rapida per un'acquisizione veloce e chiara del bersaglio. Impermeabile, antiurto, anti appannamento, finitura opaca, costruita in monoblocco in lega di alluminio, ottica multistrato. Riempimento di azoto e O-ring di tenuta.



Reticolo BDC illuminato

IL NUOVO RIFERIMENTO DELLA CATEGORIA

Ingrandimento: 1-8x / Diametro del tubo: 30 mm / Diametro obiettivo: 24 mm / Reticolo: secondo piano focale / Illuminazione: rossa / Campo visivo @ 100 yard: 35,60 m / Eye Relief: 4"-3.5" / Pupilla di uscita: 11-4 mm / Gamma di messa a fuoco dell'oculare (dpt): -2/+2 / Sistema di messa a fuoco oculare: veloce / Impostazione senza parallasse: 100 yds / Correzione per clic: 1/2 MOA / Intervallo di regolazione della deriva totale: 100 MOA / Intervallo di regolazione dell'elevazione totale: 100 MOA / Peso: 470 g / Materiale: alluminio aeronautico T-6061 / Lunghezza: 252 mm

K-SCOPE TACTICAL 4.0x32

Ottica tattica per tutti i calibri con reticolo a focalizzazione rapida per un'acquisizione veloce e chiara del bersaglio. Impermeabile, antiurto, antiappannamento, finitura opaca, ottica multistrato con 2 weaver standard.



Reticolo QCB illuminato

NUOVO PER IL TIRO TATTICO E SPORTIVO

Ingrandimento: 4.0X / Diametro della lente: 32mm / Illuminazione: rossa / verde / Campo visivo @ 100 yard: 7,20 m / Eye Relief (inch) 3.2" / Exit Pupil (mm) 8 / Messa a fuoco dell'oculare (dpt): -2/+ 2 / Sistema di messa a fuoco dell'oculare: rapida / Tipo di fuoco: fisso / Impostazione senza parallasse: 100 yards / Correzione per clic: 1/2 MOA / Intervallo di regolazione della deriva totale: 100 MOA / Intervallo di regolazione altezza totale: 100 MOA / Materiale: alluminio aeronautico T-6061 / Lunghezza: 137,5 mm / Peso: 468 g

K-SCOPES
 BY KENTRON 

► dal 1° luglio 2011 la cartuccia 9x19 mm parabellum non è più "da guerra" in quanto ne è consentita la vendita per l'impiego nelle armi lunghe, anche con palla blindata. Altra considerazione: l'autorità di Ps ha sempre fatto una ben precisa distinzione tra "vendita" e "cessione" di armi, contemplando con il primo termine l'attività svolta da produttori, distributori e venditori al dettaglio (armerie) a fini commerciali, con il secondo il passaggio di proprietà a titolo oneroso o gratuito tra privati. Ne consegue che, da una lettura letterale dell'articolo 2 della legge 110/75, il possessore di un'arma corta in 9x19 mm può anche legittimamente cederla a un altro privato, anche dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 204/10. Per riassumere e tornare al caso specifico del suo amico: la procedura corretta e teoricamente percorribile (il "teoricamente" è d'obbligo e spiegheremo il perché) è quella di far presente all'autorità di Ps competente per territorio (carabinieri, commissariato di zona) di aver rinvenuto l'arma (senza spostarla dal luogo di rinvenimento, saranno eventualmente loro a venirla a prendere), entro le 72 ore dall'effettivo rinvenimento (esempio: si va dal maresciallo e si fa presente che nella serata di ieri è stata trovata la tal pistola nel baule del nonno); far presente che il rinvenimento di un'arma corta in 9x19 mm non pregiudica la successiva regolarizzazione giuridica in capo al ritrovatore, in quanto la mera detenzione dell'arma non è oggetto di alcuno specifico divieto (esiste almeno un precedente giurisprudenziale in tal senso, che ovviamente vale per quello che vale). Questo ovviamente ammettendo che il ritrovatore non si trovi nella condizione di avere motivi ostativi alla concessione di un porto d'armi (anche se, secondo noi, in tal caso potrebbe essere fatta intestare anche a un privato diverso dal ritrovatore, per i motivi sopra esposti: si tratterebbe di cessione e non di vendita). Ovviamente la precisazione del "teoricamente" è dovuta alla prevedibile *forma mentis* del funzionario di Ps medio preposto allo svolgimento di questo tipo di pratiche, che nella stragrande maggioranza dei casi (sia detto con tutto il dovuto rispetto) quando si trova di fronte al temibilissimo "9 da guerra" (che, come detto, in realtà da guerra non è più) smania per la confisca e successiva rottamazione. Il che è anche comprensibile, considerando comunque la particolarità e sottigliezza della questione, che può anche logicamente sfuggire a chi non abbia una preparazione giuridica specifica. Quindi, per concludere: il ritrovamento è molto probabile che si traduca in una confisca; nonostante questo, esistono elementi giuridici per ottenere l'affidamento dell'arma e poterla così regolarizzare; per var valere questi elementi giuridici, facilmente bisognerà adire le vie giudiziarie, con un costo superiore comunque al valore dell'arma. Il che non significa, comunque, che non sia giusto farlo. La scelta spetta al suo amico. (R.P.)

Deve passare per l'armeria

Sono argentino e ho il permesso di importazione per il mio Paese di un'arma, ma mi piacerebbe sapere quale procedura devo fare per comprare un fucile per Tiro al volo e come trasportarlo in aeroporto dato che sarò presto in Italia e mi piacerebbe prendere un fucile italiano. Voglio anche conoscere il costo del permesso e la forma di trasporto.

Roberto Lucci - E-mail

Lo straniero extracomunitario non residente in Italia non può ricevere licenze in materia di armi, salvo il caso di importazione temporanea per caccia o sport. Quindi lei non può acquistare e trasportare un fucile. Lei può solo ordinare un fucile in un'armeria la quale, poi, in base alla licenza di importazione già in suo possesso, può curare la pratica di esportazione e di spedizione. (Edoardo Mori)

Quanti colpi nella "Stubby"?

Sono titolare di porto di pistola per difesa personale e vorrei conoscere la corretta capacità di caricatore da impiegare con Olympic Arms K23B Stubby. Il Vostro articolo del 14-08-2015 mi fa pensare sia possibile in quanto arma comune utilizzare anche caricatori da 29 colpi in situazioni di difesa personale. "Questi caricatori possono essere utilizzati sulle... armi comuni o da caccia prodotte o importate prima del 5 novembre 2013 e acquistate entro il 5 novembre 2015".

Andrea Piva - e-mail



Una pistola Olympic arms K23B Stubby come quella del lettore.

Essendo la K23B Stubby una pistola, in realtà non sarebbe a essa applicabile il limite di 29 colpi previsto per le carabine acquistate entro il 5 novembre 2015 e, di conseguenza, l'arma potrebbe in teoria utilizzare anche caricatori da 30, 40 o più colpi (purché anch'essi acquistati prima di tale data e denunciati). Ciò detto, però, se si parla di utilizzare l'arma per difesa personale, occorre a nostro avviso essere "più realisti del re" e considerare che sia la vecchia catalogazione (n. 12.731), sia la classificazione da parte del Banco di prova (n. 13_01759, peraltro con l'indicazione del calibro sbagliata) prevedono una capacità del caricatore pari a 20 colpi. Che, tra l'altro, coincide con il limite massimo previsto dal decreto legislativo n. 104 del 2018, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il nostro consiglio è quello di non superare la capacità del caricatore di 20 colpi in un utilizzo dell'arma per difesa personale, onde non andare a cadere (in caso di impiego reale e successiva inchiesta) nel vespaio del "giustiziere della notte" e altre sciocchezze del genere. **(R.P)**

Cosa è cambiato sulle pistole a salve?

Potete darmi informazioni sulle pistole a salve, se vengono liberalizzate anche in Italia?

Graziano Marotti - E-mail

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2017/853 non ha minimamente sfiorato la disciplina giuridica degli strumenti a salve riproducenti armi (cosiddette scacciacani). Il che significa che sono, e restano, di libera vendita quelle cosiddette "top firing", ovvero nelle quali il foro di sfogo dei gas di sparo si trova sopra la camera di cartuccia, mentre restano considerate armi comuni da sparo quelle cosiddette *front firing*, ovvero con il foro di sfogo coassiale alla canna medesima. Negli altri Paesi europei questo tipo di scacciacani è di libera vendita da tempo e, oltre che come strumento di segnalazione acustica, può essere utilizzato anche come strumento di autodifesa non letale utilizzando speciali cartucce a salve che includono una carica di capsicum (olio essenziale di peperoncino), a effetto urticante. Malgrado l'interessamento di una associazione di categoria, però, nel decreto legislativo in oggetto la questione è stata snobbata, come tante altre questioni che sono un *unicum* italiano, prima fra tutte il divieto di commercializzazione delle pistole in 9 para, ma anche l'assimilazione delle armi bianche alla disciplina delle armi da fuoco. **(R.P)**

PT-85 Blowback

TATTICA

C-15

VELOCE

*Offerta valida fino al 31.12.2017

119,00

PT80

AUDACE

PR 776

CLASSICA

...E TU CHE PISTOLA VUOI!

Un'esclusiva

dal 1966

www.adinolfi.com
info@adinolfi.com

PULSAR

HELION

Versione: XP50
 Sensore: 640x480 @ 17 µm
 Zoom graduale: 2.5 ... 20x
 Distanza monitorabile: 1800 m
 Dispositivo Wi-Fi: integrato Stream Vision
 Video/Audio registratore: integrato
 Comando a distanza: Wireless

MONOCOLO TERMICO

TRAIL

Versione: XP50 attacco weaver
 Sensore: 640x480 @ 17 µm
 Zoom graduale: 1.6 ... 12.8x
 Distanza monitorabile: 1800 m
 Dispositivo Wi-Fi: integrato Stream Vision
 Video/Audio registratore: integrato
 Comando a distanza: Wireless

CANNOCCHIALE TERMICO

Un'esclusiva
ADINOLFI fulpa
 dal 1966
 www.adinolfi.com
 info@adinolfi.com

Per i cacciatori... cambia poco

Sono il segretario di un circolo cacciatori e molti soci mi chiedono cosa cambierà dal primo gennaio 2019 in merito alla normativa per il trasporto dell'arma da casa al posto di caccia.

Antonio Rossetti - E-mail



Per i cacciatori, l'approvazione del recepimento della direttiva non comporta novità sostanziali.

Le modifiche alla normativa vigente in materia di armi delle quali siamo a conoscenza sono contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2017/853 in materia di armi, che trova commentato su questo stesso fascicolo della rivista. L'entrata in vigore prevista dalla direttiva europea era (ed è stata) il 14 settembre 2018, non ci risulta che ci siano aspetti normativi la cui entrata in vigore sia prevista per il primo gennaio 2019 e, sempre per quanto sappiamo noi, non sono comunque previste modifiche normative a livello nazionale per quanto riguarda le procedure di trasporto dell'arma da casa al luogo di caccia. Anche perché non si comprende cosa mai possa chiedere lo Stato di diverso al cittadino cacciatore, che portare il fucile scarico e nella custodia. L'unica variazione normativa che abbia un impatto diretto sui cacciatori è la riduzione della durata di validità del porto d'armi dai precedenti (e tradizionali) sei anni a cinque anni, ma ciò vale solo per i porti d'arma rilasciati dopo il 14 settembre 2018, quelli rilasciati precedentemente arriveranno alla scadenza naturale prevista al momento del loro rilascio. **(R.P.)**

La pistola Serena

Vi chiedo cortesemente se questo modello di pistola è arma a uso caccia e che valore approssimativamente ha sul mercato.

Silvia Bendi - E-mail



Una pistola Serena Bracco.

La pistola Bracco prodotta dai fratelli Serena in calibro 28 con

calcio a stampella amovibile si trova in vendita a circa 150 euro. Se anche la lettrice fissasse il calcio, la canna ha lunghezza inferiore a 30 cm, dunque l'arma resterebbe "pistola". La definizione di "arma lunga" o "arma corta" si rinviene nella direttiva Cee 91/477 che nell'allegato I, punto IV, lettera A, definisce arma corta quale: "qualsiasi arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm". L'arma lunga è, invece, definita come "qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte".

La legge italiana non impone alcuna lunghezza

minima di canna ai fucili per caccia, quindi qualsiasi fucile con canna più lunga di 30 cm o lunghezza totale superiore a 60 cm e di calibro uguale a 5,6 mm e bossolo lungo almeno 40 mm oppure di calibro superiore a 5,6 mm può essere utilizzato per caccia (per le canne lisce il calibro deve essere il 12 o inferiore). Sebbene la norma preveda una delle due caratteristiche di lunghezza da soddisfare per far sì che l'arma sia definita lunga, a oggi sono state classificate armi lunghe le armi prodotte e importate in Italia che abbiano entrambe le caratteristiche, cioè una canna più lunga di 30 cm e una lunghezza totale superiore a 60 cm. **(M.V.)**

Custodia e trasporto delle munizioni

Come e dove vanno custodite le munizioni in casa, per uso caccia e non, e come vanno trasportate da casa al territorio di caccia e, dopo l'acquisto, dall'armeria a casa?

Federico Mollo – San Giovanni in Carico (Fr)

Per acquistare le munizioni occorre un titolo valido di ps: nulla osta oppure porto d'armi (caccia, difesa personale, Tiro a volo). L'articolo 97 del regolamento di esecuzione al Tulpas consente di detenere fino a un massimo di 200 colpi per pistola o rivoltella e fino a 1.500 cartucce per fucile da caccia. Inoltre, la stessa norma consente la detenzione fino a 5 chilogrammi di polvere da sparo per la ricarica domestica. Le munizioni a palla devono essere denunciate tutte, anche nel caso in cui se ne detenga una sola. Fanno eccezione a questa regola le cartucce a pallini per fucile da caccia: secondo l'articolo 26 della legge 110/75 consente di detenerne fino a 1.000 senza obbligo di denuncia, fermo restando il limite massimo complessivo di 1.500.

È vero che non c'è un obbligo espresso di custodia delle munizioni secondo quanto stabilisce l'articolo 20 della legge 110, tuttavia l'articolo 20 bis ai commi 1 e 2 dice: "Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti, o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda fino a euro 1.032". Dunque

occorre che la custodia delle munizioni impedisca a minori, incapaci, tossicodipendenti e imperiti nel maneggio di impossessarsene. Mentre secondo numerose sentenze di cassazione penale (sezione I, n° 15940/13, Rv 255382; n° 5112/05, Rv 230960 e la recente n° 51278/17), deve essere considerata come condotta punibile, solo l'omessa custodia di armi ed esplosivi e non anche quella delle munizioni. Secondo la corte, le munizioni consistono in involucri, metallici o di altro materiale (definiti di volta in volta proiettili, cartucce, granate, bombe, eccetera), occorrenti per la carica delle armi da fuoco; tali involucri per il loro funzionamento debbono necessariamente contenere materiale esplodente. Mentre gli esplosivi sono costituiti da sostanze o miscugli di sostanze normalmente solidi, che a causa di uno stimolo esterno (come urto, calore, eccetera) danno luogo ad una reazione chimica istantanea accompagnata dalla formazione di una grande massa di gas e dallo sviluppo di notevole calore.

Non è cambiato nulla per quanto riguarda il trasporto delle munizioni, che devono essere separate dalle armi, ferme restando le cautele di cui sopra. La stessa norma che regola la detenzione delle munizioni (articolo 97 del regolamento di esecuzione al Tulpas) disciplina anche il trasporto: quindi, se non si dispone della specifica licenza del prefetto, non è possibile trasportare più di 1.500 cartucce per carabina (e 200 per pistola). Quando su una stessa automobile ci siano due, tre o quattro amici che stanno andando a caccia, il limite di trasporto è sempre di 1.500 colpi, ma complessivi! Quindi, non è possibile per ciascuno degli occupanti dell'auto trasportare 1.500 cartucce per fucile da caccia a testa (o 200). Questo, ribadiamo, volendo seguire una interpretazione prudentiale che rispetti la lettera della legge. Allo stesso modo, poiché la legge dice "possono tenersi in deposito...", nel caso in cui in uno stesso appartamento vivano più persone in possesso di porto d'armi, il limite complessivo di polvere e munizioni detenibili è comunque sempre di 200, 1.500 e 5 chilogrammi. **(M.V.)**

BF4

EXTREMA RATIO

BF4 LUCKY BLACK

ARMOUR PIERCING

EXTREMA RATIO

BF4 CONTRACTOR DESERT

WWW.EXTEMARATIO.COM

f YouTube Instagram

EXTREMA RATIO DIVISION KNIVES

Un'espulsione "comoda" per i semiauto?

Con i fucili automatici c'è sempre il problema dei bossoli, escono ma non si trovano più. I sistemi di espulsione verso il basso sono stati fatti dalla Remington con il modello 105 Cti e il Beretta Ugb 25 Xcel da tiro a volo, poi c'è anche il Kalashnikov che utilizza un sistema angolato a 45 gradi per espellere i bossoli in avanti e non lateralmente per non colpire chi si trovi a fianco del tiratore. In futuro prenderanno piede questi due sistemi?

Marco Arsiero - E-mail

L'espulsione orientata in avanti di 45 gradi del Kalashnikov fu predisposta, come giustamente da lei ricordato, principalmente per ragioni tattiche, in modo da evitare interferenze nel momento in cui più militari si fossero trovati a far fuoco affiancati in spazio confinato (per esempio dentro un veicolo blindato). Esistono, poi, alcune armi militari che espellono verso il basso, come per esempio il fucile mitragliatore Bren, ma anche la mitragliatrice Mg42. A parte questo esempio e pochi altri, in ambito militare ma anche civile la preoccupazione dei progettisti è sempre quella di garantire che il ciclo di sparo di un'arma semiautomatica o automatica avvenga con la più elevata affidabilità possibile, preoccupandosi poco o nulla dell'eventuale recuperabilità dei bossoli. Tra l'altro in ambito militare il recupero dei bossoli è generalmente ritenuto trascurabile, mentre in ambito civile la cosa assume invece una certa importanza sia per provvedere eventualmente alla ricarica, sia per ragioni ecologiche (la legge italiana, tra l'altro, dà obbligo al cacciatore di recuperare i bossoli e non lasciarli sul terreno di caccia). Da questo punto di vista, tralasciando il progetto Ugb 25 Xcel che è un *unicum* ed è specificamente previsto per il Tiro a volo, concordiamo con lei che un buon vantaggio verso il facile recupero dei bossoli a caccia fosse costituito dal Remington 105 Cti, che espelle verso il basso attraverso l'apertura di alimentazione. Però, è altrettanto vero che tale arma non ha avuto il succes-



Il fucile Remington 105 Cti (qui in versione II) è uno dei pochi che espelle i bossoli verso il basso, attraverso il vano di alimentazione.

so sperato e, anzi, la Remington ne ha dismessa la produzione dopo pochi anni, nonostante il tentativo di aggiornamento con il 105 Cti II. Il problema principale di un'arma calibro 12 con espulsione inferiore è che attraverso la stessa feritoia devono avvenire due cose differenti, cioè il passaggio del bossolo in espulsione e della cartuccia prelevata dal serbatoio tubolare in fase di alimentazione. La sincronia tra queste due operazioni deve essere necessariamente perfetta, il che non sempre è facile da ottenere in particolare con il calibro 12 soggetto, come è noto, a una disponibilità enorme di munizioni con caratteristiche estremamente variabili. Anche tralasciando le 24 grammi da tiro, con il bossolo di 70 mm si trovano in commercio cartucce da 28 a 42 grammi di piombo e se si considera anche i bossoli magnum di 76 mm, allora l'escursione diventa veramente notevole, arrivando fino a 56 grammi di piombo. Occorre anche considerare che in un fucile con espulsione inferiore risulta un pochino più difficoltoso alimentare direttamente la cartuccia in camera o sostituire la cartuccia camerata con un'altra con grammatura differente o piombo di diametro diverso, cosa che invece è normalmente data per assodata nei semiautomatici tradizionali, tramite il classico dispositivo *cut-off*. Questi problemi di maneggio e di alimentazione sono testimoniati dal fatto che anche, per esempio, nel segmento dei fucili a pompa sono molto pochi gli esempi di armi che espellono verso il basso: il più famoso è l'Ithaca 37, ma ben pochi altri si sono messi sulla medesima strada. L'espulsione "indipendente" laterale, insomma, è più sicura, più pratica, più logica nelle procedure di funzionamento. Ed è per questo che tiene duro. **(R.P.)**

Vedere attraverso gli occhi di un Kite.

Il nibbio reale può vedere cinque volte meglio di un essere umano. Il suo campo visivo si estende per 110° e la trasmissione della luce, per catturare le prede all'alba e al tramonto, è speciale. Come cacciatori, è solo normale esserne invidiosi. Ma ecco la buona notizia. Il Kite KSP HD 1-6x24 offre tutte le qualità di cui sopra a un semplice essere umano: uno zoom superiore, trasmissione della luce al 93% su tutti i colori e una visione

estesa che permette di avvistare più velocemente la preda, ma anche di evitare l'avvicinarsi di cani o di pericoli. E come il Kite, è progettato per lavorare in qualsiasi condizione atmosferica. Abbiamo collaborato con **BROWNING®** per presentare un'offerta di qualità competitiva e senza fronzoli. Un uccello che non è solo un logo e fissa l'asticella all'altezza a cui dovrebbe essere sempre.



Per trovare un rivenditore e ulteriori informazioni visitare kiteoptics.com

KITE OPTICS®
UNCONDITIONAL PERFORMANCE*

*PRESTAZIONI INCONDIZIONATE

Se non è capostipite il Montefeltro...

Nel numero di agosto ho letto l'articolo sull'ultimo Benelli in calibro 12 e 20. Più volte nell'articolo si ripete che il Montefeltro è stato il capostipite del sistema inerziale. Il primo fucile semiautomatico della Benelli non è stato il Montefeltro, ma il modello SI 121 canna Manufrance Saint Etienne (ricordate la pubblicità "cinque colpi in meno di un secondo"? Era il 1975). Fucile incredibile di cui sono un orgoglioso possessore e utilizzatore.

Antonello Carlone - E-mail

Il lettore ha letto con poca attenzione: "capostipite" è scritto nel titolo e dove è spiegato il motivo della denominazione. Cioè: "Il fucile Montefeltro è un classico che ha fatto la storia di Benelli: nel 1982 Paolo Benelli fece dono personale al re di Spagna di uno speciale fucile commemorativo del quinto centenario della morte del Duca Federico di Montefeltro e l'anno successivo fu presentato il nuovo semiautomatico a testina rotante, il Montefeltro calibro 12 (...). È, comunque, il capostipite di tutti gli attuali semiautomatici Benelli». Capostipite dunque proprio per il fatto della testina rotante.

È ben noto che la versione definitiva del Benelli modello SI 121 con carcassa in Ergal e a 5 colpi è del 1969. Alla fine dell'anno precedente, come ci ricorda Mauro Milli nel libro *Benelli: i suoi primi cinquant'anni*, erano stati realizzati 150 fucili con carcassa in acciaio e la capacità di 4 e 5 colpi. Scrive ancora Milli: "Parallelamente al 4 colpi con carcassa in acciaio, come detto subito abbandonato, la produzione inizia con l'utilizzo dell'Ergal, e di tre modelli di fucile calibro 12 a 5 colpi: SI 121 nero, SI 122 anodizzato bronzo, SI 123 fotoinciso con ornato floreale. L'SI 122 bronzo è sicuramente una rarità: poche sono le unità prodotte, subito esce di produzione a causa di un processo di anodizzazione,



Il Benelli 121 è senz'altro antecedente al Montefeltro, ma non ha testina rotante.

eseguito esternamente alla fabbrica, assolutamente inaffidabile. Di un primo lotto di 100 carcasse finite, dopo collaudo, solo 3 risultano accettabili: il fornitore non è in grado di garantire l'uniformità di colore. In sostituzione della finitura bronzo si passa ad una anodizzazione bianca. Non disponendo di un processo industrializzato idoneo a eliminare completamente i segni di lavorazione sulle superfici esterne delle carcasse, nei primi anni è impossibile produrre il modello base SI 121 nero anodizzato. Così, per ovviare al problema, si aggiunge una verniciatura nera a "buccia d'arancia" che, oltre tutto, distingue il prodotto Benelli dalla concorrenza (...). Dopo il primo successo del 121 calibro 12, nel 1973 entra in produzione il 201 calibro 20 a 4 colpi, anch'esso con canna Manufrance (...). Nel 1983 è presentato il nuovo semiautomatico a testa rotante, il Montefeltro calibro 12 che viene rapidamente sostituito dalla versione aggiornata ovvero il Super 90".

Il semiautomatico Benelli per eccellenza è proprio l'inerziale a testina rotante, sempre aggiornato a partire proprio dal 1983. Per questo, a buon diritto, capostipite. **(M.V.)**

Resistente, irresistibile.



shop on line

negrini
made in italy



Your personal case®

www.negrinisrl.com

Dosi in .357 e .45 con la Hs6

Sono in possesso di polvere Hodgdon Hs6 e la voglio impiegare nella ricarica di cartucce per pistola calibro .357 magnum con palle in lega di 148 grs Wad cutter e di 158 grs semi wad cutter e calibro .45 acp con palle, sempre in lega, di 200 grs semi wad cutter e 230 grs Lrn. Potete fornirmi i relativi dati di ricarica? Inoltre ho appena acquistato una carabina Remington Police in .300 Winchester magnum, per esercitarmi in poligono con munizioni ricaricate con palle di 167-168 grs e 180-190 grs quali polveri mi consigliate e a quali dosi? Attualmente sono in possesso di Vihtavuori N160 e Norma 204. Che free bore devo mantenere? È preferibile che utilizzi palle match standard o Moly coated?

Dario Rey - E-mail

La polvere Hodgdon Hs6 è un propellente piuttosto veloce, con progressività paragonabile a quella della Vectan Ba9, idonea al caricamento di munizioni per pistola di medio calibro, come il 9x21. Con la palla wad cutter di 148 grs, consigliamo una dose compresa tra i 5,5 e i 6 grani, mentre con la palla Swc di 158 grs tra i 6,2 e i 7 grani. Per quanto riguarda il .300 Winchester magnum, a nostro avviso la Vihtavuori N160 è una ottima scelta. Con palle di 167-168 grs consigliamo (o meglio, lo fa il manuale Vihtavuori al posto nostro) una dose compresa tra 72,4 e 77,3 grani. Con la palla di 180 grani, la dose di N160 sarà compresa tra 69,8 e 76,1 grani, con la palla di 190 grs consigliamo tra i 62 e i 70,3 grs. Relativamente al free bore, sconsigliamo di scendere al di sotto di 1 mm con un calibro magnum. Per quanto riguarda il trattamento superficiale al bisolfuro di molibdeno per le palle (Moly coating), ha avuto il suo apice di gloria una decina di anni fa, oggi come oggi sembra essere caduto in disgrazia. Non riteniamo che le palle Moly coated presentino un significativo vantaggio rispetto a palle non trattate. **(R.P.)**



La carabina a pompa Imi Timber wolf è una delle armi in .357 magnum con canna dotata di 10 principi di rigatura.

Una palla .357 con 10 righe?

Sono un cancelliere, appassionato di balistica e ogni tanto vengo interpellato da legali e forze dell'ordine sull'argomento. Mi è stato chiesto di un proiettile (però non ho avuto modo di esaminarlo) calibro .38/.357 da 158 grs che presentava 10 rigature. Non sono stato in grado di risolvere l'enigma e perciò lo chiedo a voi.

Lettera firmata

Le armi corte camerate in .38 special o .357 magnum normalmente non hanno mai un numero di principi di rigatura superiore a 6. Tipicamente, i revolver Smith & Wesson hanno una rigatura, anzi, a 5 principi, mentre è il Colt Python ad averne 6. Il passo di rigatura può andare, a seconda del fabbricante, tra i 14 (Colt, per esempio) e i 18,75 pollici (Smith & Wesson) e può essere sia destrorso, sia sinistrorso. La regola del massimo di 6 righe viene talvolta disattesa, però, quando il .357 magnum viene camerato nelle armi lunghe, principalmente per evitare problemi di "tenuta" delle palle in piombo ad alte velocità.

Ovviamente ci sono anche armi lunghe con rigatura a sei principi, come le carabine a leva Uberti; però, per esempio, le carabine a leva Marlin hanno normalmente una canna solcata da 12 principi, in .357 magnum, mentre il Rolling block di Pedersoli ha una rigatura a otto principi (sempre in .357 magnum, ovvio). Tra le armi lunghe che sappiamo avere 10 principi di rigatura c'è, per esempio, la curiosa carabina a pompa Imi Timber wolf, che seppur non abbia avuto una diffusione paragonabile alle varie lever action, è stata regolarmente catalogata e importata in Italia. **(R.P.)**



CONTESSA srl

www.portaotticacontessa.it

NUOVO
ATTACCO ULTRARIBASSATO
per
TEMPUS LEICA



- Disponibile per :
- Coda Rondine Contessa
 - Guida Picatinny
 - Blaser



enzobertuzzifotografato.it

Pare proprio dei fratelli Gamba

Ho ereditato una doppietta modello San Remo calibro 12 con calcio a pistola e lunghezza di canne di 75 centimetri effettivi (smontate) invece, montate, includendo la parte della bascula dove alloggiavano i cani internamente arrivano a 76 cm. La canna destra ha strozzatura 3 stelle e la sinistra 2 stelle. Il fucile è bigrillo.



La doppietta del lettore è stata prodotta nel 1964.

Nella bascula, oltre alle punzonature dei collaudi ha una stampigliatura con scritto "fusil special". Premetto che quest'arma era stata acquistata usata in Australia negli anni Sessanta, ma ora è in Italia. Ho fatto un po' di ricerche in rete e ho trovato modelli San Remo, ma in calibro 16 e col calcio all'inglese e canne più corte: queste ricerche mi indirizzavano ai fratelli Gamba.

Gli ho mandato una mail, descrivendo l'arma, ma mi hanno risposto che non era di loro produzione. Ho provato al Banco nazionale di prova e anche lì senza esito. Ho visto modelli un po' simili come il Sant'Uberto di Bernardelli. Sapete dirmi quale armeria produceva o produce ancora questo modello di arma?

La doppia X del Banco sul monoblocco ci dice che la doppietta è del 1964. Chiusura triplice Westley Richards con testa di bambola. A me pare proprio la San Remo, che è noto producesse la fratelli Gamba in due modelli, il "base" 540 e il bis 550 con piastrine laterali e incisioni con soggetti vari. La stampigliatura "fusil special" era piuttosto in auge all'epoca perché tendeva a valorizzare in modo esterofilo i fucili costruiti a Gardone Val Trompia, giudicati meno pregiati (spesso a torto), per esempio, di quelli belgi o francesi. (M.V.)

OCCHIO SUL MONDO/2

Il Venezuela proroga il divieto di portare armi

Il ministero dell'Interno venezuelano, di concerto con il ministero della difesa, ha deciso di prorogare di un ulteriore anno il divieto di portare armi o coltelli nell'intero territorio dello Stato. La misura è stata presa per la prima volta nel 2017 in seguito alle violente proteste antigovernative determinate dalle scelte impopolari del governo bolivariano, dalle difficili condizioni economiche del Paese e dall'inflazione galoppante. Occorre domandarsi, tuttavia, "quali" armi (quantomento da fuoco e legittimamente detenute) possano effettivamente ricadere sotto il divieto, atteso il fatto che nel 2012 il governo presieduto da Hugo Chavez aveva realizzato una normativa draconiana per quanto riguarda il possesso legale di armi da parte dei cittadini, vietando l'ulteriore commercializzazione di armi fatte salve solo quelle per l'esercito e le forze di polizia. Questo ha fatto sì che il commercio legale di armi sia stato in pratica stroncato nel volgere di poche settimane, ma non ha avuto alcun apprezzabile effetto sul tasso di omicidi nel Paese (tra i più alti del mondo), che è passato dai 79 morti per 100 mila abitanti del 2013 ai 90 del 2015, secondo quanto riportato dal Venezuelan violence observatory. D'altronde, già nel momento dell'entrata in vigore della legge si stimava che a fronte di circa 40 mila licenze per il possesso legittimo di armi il numero di armi illegali circolanti nel Paese fosse compreso tra i 9 e i 15 milioni di esemplari. L'unico apparente effetto della legge Chavez sulle armi è stato che i criminali invece di tentare di rubare le armi ai cittadini legali possessori, cercano oggi prevalentemente di rubarle agli appartenenti alle forze dell'ordine, con il risultato di un incremento vorticoso degli omicidi commessi ai danni di poliziotti (che risultano depredati dell'arma "post mortem" nell'80 per cento dei casi e oltre). In compenso, Maduro ha incrementato sia l'armamento delle forze dell'ordine, sia l'armamento di gruppi organizzati di cittadini a lui fedeli, i colectivos (già concepiti da Chavez), veri e propri gruppi paramilitari addestrati dalla polizia. I colectivos sembra possano disporre addirittura di mitragliatrici nei loro arsenali, che possono impunemente utilizzare per colpire i manifestanti oppositori del regime.

EVOLUZIONE DELLA SPECIE

TERMOCAMERA ULTRACOMPATTA

MONOCULARE TERMICO AD ALTE PRESTAZIONI

FLIR BREACH™

Costruita con le specifiche delle forze dell'ordine, la nuova termocamera Flir Breach leggerissima e ultracompatta, sull'elmetto o nel palmo della mano offre prestazioni che segnano nuovi standard di riferimento per l'identificazione del target di notte e di giorno.

www.flir.it/products/breach/

Il calibro come aggravante di reato?

Come scrisse nel 1989 John All, capo della Firearms training unit dell'Fbi, facendo una ricerca sui calibri in seguito alla famosa sparatoria di Miami del '86: "l'incapacitazione, nel contesto delle forze dell'ordine, si può descrivere semplicemente come nell'ottenere la cessazione immediata delle attività ostili o minacciose", questo può ovviamente valere anche nel caso della legittima difesa (domestica e non), ma per quanto riguarda il criminale, come dobbiamo porci? In vista di una revisione dell'istituto della legittima difesa possiamo introdurre come aggravante nell'assalto o nella minaccia la disponibilità da parte del delinquente di un arma più pericolosa di un'altra? Ci potrebbe venire in aiuto uno studio da poco pubblicato che prende proprio in esame questa problematica ovvero *L'Associazione del calibro dell'arma alle ferite mortali nelle aggressioni a mano armata* (Anthony A. Braga PhD. E Philip J. Cook PhD). Questo perché una correlazione diretta calibro/decesso potrebbe introdurre una variante nel codice penale ove anche il tipo di arma utilizzata dal reo influirebbe direttamente sulla sua punibilità, insieme alla valutazione della sua intenzionalità di uccidere o meno. Non sarebbe, perciò, possibile dire di avere voluto semplicemente "spaventare" qualcuno sparandogli con una Desert eagle in .50 AE o con un S&W camerata in .500 S&W! La ricerca ha indagato 221 omicidi e 300 ferimenti (su 1.021) avvenuti tra il gennaio 2010 e il dicembre 2014 e registrati dalla polizia di Boston come aggressioni con armi corte. Su questi la polizia ha potuto identificare il calibro dell'arma nel 73% dei casi. Normalmente la vittima decede in un caso su sei e la gravità delle lesioni è aumentata a cavallo degli anni Novanta con l'aumentare dell'uso di pistole semiautomatiche contro i revolver che, permettendo una maggiore cadenza di fuoco, danno più facilmente origine a ferite multiple. I calibri sono stati divisi in tre gruppi: piccoli (.22, .25 e .32), medi (.38, .380 e 9 mm) e grossi (.357 magnum, .40, .44 magnum, .45, 10 mm e 7,62x39 mm). Nei

decessi si sono avute un maggior numero di ferite, ma il numero di colpi sparati nel conflitto a fuoco non è stato rilevante rispetto ai casi di ferimento, mentre si è avuta una incidenza maggiore per i decessi a seguito di conflitti in ambienti chiusi. Indipendentemente dall'intenzionalità e dalla capacità dell'aggressore, la probabilità di decesso rispetto ai calibri piccoli è stata maggiore di 4,5 volte per i calibri grossi e di 2,3 volte per i calibri medi, tanto che se tutti i conflitti si fossero svolti solo con calibri piccoli, anche in considerazione della lesione, i decessi si sarebbero ridotti proporzionalmente del 39,5%. Quindi, come anticipato in uno studio del 1972 da Franklin Zimring, anche qui si dimostra che il tipo/calibro di arma usata ha un effetto causale diretto sulla possibilità che la vittima dell'assalto muoia. Questo è ovviamente un risultato empirico ed è legato dalla possibilità che l'aggressore preferisca un calibro maggiore a causa delle sue proprie capacità di tiro rispetto a uno che sia venuto accidentalmente in possesso di armi di piccolo calibro, più facili da reperire o nascondere, ma introduce però a livello legislativo un nuovo elemento interessante sull'intenzionalità/determinazione di uccidere da parte dell'aggressore. Nonostante i progressi medici di questi ultimi anni, la sopravvivenza alle ferite d'arma da fuoco non è migliorata. Ci sono casi limite come Josep Guzman ferito dalla polizia di New York con 13 proiettili 9 mm e Kenny Vaughan colpito con 20 proiettili calibro .22, ma in realtà i danni causati da un proiettile anche se attingono organi non vitali sono devastanti e il 90% dei decessi avviene per emorragia: basta una lesione a un'arteria e, alla faccia della mano appoggiata sulle ferite dei nostri beniamini di Hollywood, si va al Creatore. Concludendo con buone notizie come dice il Dr. Vincent DiMaio nel suo libro *Gunshot Wounds: Practical Aspects of Firearms Ballistics and Forensic Techniques*, l'80% del corpo costituisce un bersaglio non fatale e, in caso di ferita, la possibilità di sopravvivenza se si raggiunge l'ospedale ancora con le pulsazioni sale al 95% (9% nel caso di ferite a cuore o cervello).

CHIAPPA
f i r e a r m s

**THE AMERICAN OLD WEST
REVIVED**

1892 LEVER-ACTION RIFLE

1886 LEVER-ACTION RIFLE

FAITHFUL REPRODUCTIONS OF CLASSIC FIREARMS

1892 LEVER-ACTION MARE'S LEG®

1887 LEVER-ACTION MARE'S LEG® SHOTGUN

MAKING HISTORY | **CHIAPPAFIREARMS.COM** | **SINCE 1958**

Difesa di... plastica!

Al giorno d'oggi noi ristretta cerchia di oplofilo abbiamo ormai fatto l'abitudine alle armi da fuoco con componenti in polimero, soprattutto i fusti delle più disparate pistole diffuse con successo e con eccellenti risultati in termini di funzionamento, durata, affidabilità e leggerezza e purtroppo minori risultati per l'occhio e il tatto... Glock, anche se non fu la prima arma in polimero, fu quella che decretò il planetario successo di armi che prima facevano storcere il naso, complice forse involontario anche Bruce Willis che in uno dei suoi film disse che la Glock passava i metal detector...

Come Glock determinò un'epoca per il polimero, così la statunitense Cold steel aprì le danze per l'utilizzo delle plastiche per realizzare strumenti da punta e da taglio. Mi ricordo già più di dieci anni fa il Delta dart, sorta di punteruolo in Zytel con lama a triangolo indossabile con una catenina e un foderino al collo come i neck knives, e i vari e avveniristici *push dagger* in Grivory, altra fibra plastica altrettanto robusta, dotati di impugnatura in gomma antiscivolo. Ora anche altre aziende costruiscono coltelli robusti ed economici come il *push dagger* della Ka-Bar in Ultramid che dovrebbe essere il più avanzato materiale plastico a oggi per questo tipo di scopi.

Purtroppo i fili di questi coltelli non sono molto taglienti a meno di non eseguirvi una seghettatura, presente "di fabbrica" in alcuni coltelli della Cold steel. Discorso diverso, invece, riguardo alle punte che sono quasi paragonabili a quelle dei coltelli in acciaio se utilizzate contro materiali non durissimi. Nascono come armi per difesa e come al solito da noi in Italia non sono portabili al seguito, ma nei Paesi ove è consentito sono oltremodo comodi da indossare visto il peso irrisorio dei materiali e la scelta da parte dei produttori di ridurne al massimo l'ingombro. Restano comunque oggetti interessanti per chi voglia farsene una collezione spendendo cifre modeste.



Il polimero ha debuttato da qualche anno anche tra gli strumenti da punta e da taglio destinati all'autodifesa.

OCCHIO SUL MONDO/3



Il Fal "modernizzato" per l'Argentina.

Fn Fal "modernizzati" per l'Argentina

La Fabricaciones militares argentina ha consegnato i primi 292 esemplari di Fn Fal "modernizzato" alle forze armate del Paese sudamericano. L'Argentina ha impiegato in servizio per decenni il Fal in 7,62x51 mm, affiancando a esso negli ultimi anni le carabine Steyr Aug e M4 in 5,56 mm. È stata annunciata, inoltre, la fabbricazione su licenza dell'Arx200 (sempre in 7,62 mm) per la completa sostituzione del Fal nel 2020. Malgrado ciò, evidentemente si ritiene che la carriera del vecchio soldato non sia finita e, quindi, si è pensato a un programma di upgrade che prevede comandi ambidestri, la sostituzione della calciatura con una telescopica di nuovo tipo, nuova astina con slitte Picatinny e nuovo coperchio superiore con slitte Picatinny che si raccorda con quella sull'astina, creando una slitte unica continua. Non è chiaro se questa "modernizzazione" costituisca una semplice soluzione interim per reparti specializzati in attesa di avere l'Arx 200 o se si tratti di un programma differente e su più ampia scala.

SAVAGE ARMS

UNA "ENTRY LEVEL" DI CLASSE
A PARTIRE DA 560 EURO

LO SCATTO SAVAGE AccuTrigger™ DA AL TIRATORE LA POSSIBILITÀ DI TROVARE IL PROPRIO SETUP SENZA L'AUSILIO DI UN ARMIERO.

NON SERVE SPENDERE TANTO
PER AVERE TANTO!

AXIS II

Bignami Distributore ufficiale: BIGNAMI S.p.A. - www.bignami.it - info@bignami.it

Le cause ostantive

Tar Friuli Venezia Giulia, sezione I bis, ordinanza n° 190/2018 del 07/02/2018

Con l'ordinanza in esame il Tribunale amministrativo del Friuli-Venezia Giulia ha affrontato una questione di particolare rilevanza in tema di cause ostantive al rinnovo del porto d'armi, tanto da richiedere il rinvio per la pronuncia di legittimità alla corte costituzionale. La questione non è banale e sempre d'attualità anche considerando quanto stabilisce il decreto legislativo 104/2018 (commentato su questo stesso fascicolo di *Armi e Tiro*). Nel caso di specie, la questura di Trieste, ha espresso diniego al rilascio del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia nei confronti di un richiedente che dal 1992 a oggi risultava esserne stato titolare, con l'eccezione di un'unica interruzione di circa un anno, nel periodo tra ottobre 1993 e settembre 1994, connessa alla rilevata esistenza di una sentenza di condanna risalente al 1976, e relativamente alla quale lo stesso aveva già ottenuto la riabilitazione. Tale provvedimento di diniego è espressione della finalità preventiva dei provvedimenti concernenti le armi, comportante anche la possibilità di negare un rinnovo senza che sia richiesto un comprovato abuso ma un plausibile e motivato convincimento dell'Autorità di polizia circa la possibilità di abusare delle armi medesime. La controversia nasce in quanto, in sede di ultimo rinnovo, interveniva un decreto di diniego il quale valutava come ostantivo al rinnovo il datato precedente penale ai sensi dell'articolo 43 lett. a) del Tulpis poiché: *"non può essere concessa la licenza di portare armi a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione"*, nonché ai sensi del parere n° 01620/2016 della prima sezione del consiglio di Stato, in base al quale gli effetti della riabilita-

zione si esauriscono nell'ambito dell'applicazione della legge penale ma, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, essa non ha rilievo su altre conseguenze giuridiche delle condanne; di talché a chi è stato condannato per i reati previsti come preclusivi dall'articolo 43 non può essere rilasciata, e dev'essere revocata se sia stata rilasciata, la licenza di porto d'armi senza che possa aver rilievo l'intervenuta riabilitazione. Il richiedente ha quindi impugnato il provvedimento di diniego denunciandone l'illegittimità per *"eccesso di potere, per erronea interpretazione della circolare del ministero dell'Interno n. 557/LEG/225.00 dd. 2.8.2016, per contraddittorietà con precedente determinazione e difetto di motivazione, nonché violazione di legge (art. 21-nonies della L. n. 241/1990) e dei principi in materia di autotutela"* e per *"violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità in una applicazione non costituzionalmente orientata dell'art. 43 del Tulpis"*.

Tali rilievi trovano fondamento su alcune pronunce giurisprudenziali, tra cui ricordiamo le sentenze del Tgrg di Trento n° 341/2016 e n. 287/2017, nelle quali affiora un'interpretazione cosiddetta "evolutiva" dalla quale si evince il principio secondo cui laddove il giudice penale non abbia provveduto all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 53 e 57, legge n° 689 del 1981 o dell'articolo 131 bis, cp perché i benefici previsti da tali disposizioni non erano ancora stati introdotti nell'ordinamento all'epoca della pronuncia della sentenza di condanna, nulla osta a una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici stessi da parte dell'Autorità di ps, ossia in sede di esame della domanda di rinnovo della licenza di porto d'armi, e da parte del giudice amministrativo poi, ossia in caso di ricorso avverso il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza motivato con esclusivo riferimento al carattere ostantivo della condanna riportata per uno dei reati di cui all'articolo 43, comma 1, Tulpis. ▶

ELD-X™ NEW
Extremely low drag eXpanding con puntale Heat shield.
Le migliori prestazioni terminali disponibili a lunga distanza.

V-MAX®
Ideale per la caccia ai nocivi e ai predatori.
Rapida frammentazione all'impatto su tutte le prede, piccole o grandi.

SST®
Super Shock Tip™
Per una rapida espansione e cessione energetica.
Massima efficacia terminale su tutte le prede di media e grossa mole.

InterLock®
Il proiettile dal design classico
Spire point.
L'anello di tenuta Interlock mantiene uniti nucleo e camicatura, su prede di media e grossa mole.

InterBond®
Il proiettile bonded per una elevata ritenzione del peso.
L'espansione controllata e il 90% di ritenzione del peso su tutte le prede di media e grossa mole.

GMX®
Il proiettile espansivo in lega di rame.
Robusto proiettile monolitico, garantisce elevata ritenzione del peso e massima penetrazione.

LA CARTUCCIA PERFETTA PER QUALSIASI CACCIA

Qualsiasi sia la preda, Hornady ha la cartuccia giusta per la circostanza.
Hornady non offre solo cariche precise ed affidabili, ma anche i soli proiettili per soddisfare i cacciatori, i tiratori ed i ricaricatori più esigenti.

LA SCELTA È VOSTRA!



Hornady
Accurate. Deadly. Dependable.



Distributore ufficiale - BIGNAMI S.p.A. - bignami.it

Del resto, diversamente opinando, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno concretamente potuto beneficiare delle predette disposizioni e coloro che, invece, non hanno potuto giovarsene solo perché esse non erano ancora state introdotte nell'ordinamento.

Sempre nella sentenza del 287 citato, viene sancito come illegittimo il diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi adottato automaticamente, sul presupposto dell'esistenza di un reato ostativo, senza alcuna valutazione, da parte del Questore, relativa alla possibilità che il ricorrente desse o meno affidamento di non abusare delle armi; e nella stessa direzione è stabilito che l'autorità di ps, in tali casi, dovrebbe valutare se il fatto isolato e risalente, tenuto conto della complessiva condotta di vita dell'interessato, possa ancora considerarsi concretamente ostativo al rilascio del titolo per la caccia richiesto (Tar Trento sezione I, 26/07/2017, n° 242, in questo caso il soggetto richiedente era stato condannato al pagamento di una pena pecuniaria in luogo della reclusione).

Relativamente alla denuncia di difetto di motivazione nel diniego operato al rinnovo della licenza, giova precisare che la giurisprudenza ha chiarito che l'autorità di ps precedente non può esimersi dall'indicare, nella motivazione dell'eventuale atto di diniego, il mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l'avevano già indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il suddetto titolo; l'autorità preposta ben può,



La questione dei motivi ostativi al rilascio di un porto d'armi è approdata fino alla corte costituzionale.

difatti, in sede di rinnovo della licenza di porto d'armi, procedere a verificare la persistenza delle condizioni che inizialmente avevano indotto al suo rilascio, anche considerato che l'articolo 11 ultimo comma, del Tulpas - nel disporre che *"le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione"* - collega la per-

KIMBER TWO-TONE II

LA FONDAZIONE DELLA LEGGENDA

LE KIMBER TWO-TONE II OFFRONO CARATTERISTICHE *CUSTOM* PER UN'OPERATIVITA' INTUITIVA ED UN'AFFIDABILITA' ASSOLUTA. FABBRICATE CON LE PIU' STRETTE TOLLERANZE ED ASSEMBLATE A MANO.

CUSTOM II™ (TWO-TONE)

1911 full-size con prese d'arretramento anteriori e posteriori, mire a punto bianco, fianchi del carrello lucidati a spazzola, guancette in palissandro e grilletto da gara scheletrato. Disponibile in calibro .45 e 9mm

MADE IN AMERICA

WHAT ALL GUNS SHOULD BE™

LINEE CLASSICHE

Tutti i modelli offrono prese d'arretramento posteriori, hanno fianchi lucidati a spazzola ed una sofisticata finitura bicroma.

MOLTO OLTRE...

Tutti i modelli Two-Tone II vantano una finestra d'espulsione maggiorata ed un grilletto da gara scheletrato.

CURA PER I DETTAGLI

Guancette in palissandro finemente zigrinate, mire a punti bianchi e cane scheletrato su ogni pistola Two-Tone II.

Distributore: • Torino

KIMBERAMERICA.COM mail@paganini.it www.paganini.it

manenza del titolo *de quo* alla permanenza delle condizioni (di fatto e di diritto) che inizialmente ne avevano consentito il rilascio (così Tar Lecce, sezione III, 26/07/2017, n° 1286).

Nel caso in esame il richiedente aveva ottenuto la riabilitazione, istituto che dovrebbe eliminare l'effetto preclusivo al rilascio del porto d'armi, in base alla lettura combinata del disposto dell'art. 43 Tulp, dell'articolo 178 in base al quale la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna salvo che la legge disponga altrimenti, e dell'articolo 179, comma 1 cp, in base al quale, per ottenere la riabilitazione, il soggetto richiedente deve dare prova effettiva e costante di buona condotta, di talché è da ritenere illegittimo un automatico diniego di rinnovo della licenza *de quo* sulla base di un precedente penale, senza che sia stata concretamente valutata l'attuale condizione di pericolosità del soggetto richiedente, nonché una valutazione sulla scarsa affidabilità e l'insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi (consiglio di Stato, sezione VI, 24 novembre 2010, n° 8220); tuttavia la riabilitazione non determina la cancellazione per chi lo ha commesso, del reato quale fatto storico nella sua oggettività e imputabilità, rimanendo così ininfluyente ai fini dell'automatismo preclusivo di cui all'articolo 43 comma 1, Tulp.

Infine va rimarcato che secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro "effetto penale" della condanna, mentre il divieto di concedere il porto d'armi, stabilito dall'articolo 43, comma 1, del Tulp, costituisce un "effetto non penale" della condanna.

Relativamente ai reiterati rinnovi della licenza di porto d'armi va tuttavia segnalato che l'eventuale precedente rinnovo non fa nascere alcuna aspettativa nel richiedente. Ciò in quanto, ogni volta che esamina una istanza di rinnovo, il ministero dell'Interno formula un'attuale valutazio-

ne degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle esigenze contingenti della salvaguardia dell'ordine pubblico (sul punto si veda Marilisa Bombi in *Diritto & Giustizia*, fascicolo 102, 2016, pag. 13).

I giudici dell'ordinanza in esame hanno chiarito di non poter aderire alla tesi cosiddetta "evolutiva" poiché in contrasto con la formulazione letterale dell'articolo 43, ma allo stesso tempo hanno dichiarato di non poter seguire acriticamente l'orientamento tradizionale indirizzato verso una valutazione di durata perpetua degli effetti amministrativi pregiudizievoli delle condanne contemplate dall'articolo 43, senza tener conto in alcun modo della loro risalenza nel tempo, della loro concreta idoneità a sostenere il diniego al rilascio del titolo autorizzativo richiesto e del reale e individuale percorso di vita effettuato, nel frattempo, dai soggetti che le hanno subite.

Il collegio ha quindi ritenuto di rilevare d'ufficio ex articolo 23 della legge n° 87 dell'11 maggio 1983 la questione di legittimità costituzionale relativamente all'articolo 43 Tulp laddove al comma 1 prevede che "non può essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione" per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della costituzione, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi ai soggetti che abbiano subito una condanna a pena detentiva senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'autorità amministrativa competente.

Il giudizio sulla questione in oggetto sarà quindi sospeso fino alla pronuncia della consulta, la quale potrà deliberare tracciando un sentiero interpretativo capace di essere un monito anche per le controversie future in tema di cause ostative al rinnovo del porto d'armi.

QUICK RESPONSE CARBINE

Euro 1.059*

- Cal. .223 Rem. (1:8") • Canna bottonata 16" (cm 41)
- Trattamento FNC • Calcio regolabile in 6 posizioni
- Caricatore estraibile a 29 colpi • Freno di bocca A-2
- Slitta Picatinny • Qualificata uso sportivo
- Olografico a punto rosso incluso

Distributore: **Paganini** • Torino
 mail@paganini.it • www.paganini.it

BUSHMASTER FIREARMS

Made In The USA

(*) Prezzo suggerito al pubblico, iva inclusa, salvo variazioni per il cambio Euro/Dollaro. Prezzo aggiornato: www.paganini.it

UN ASSAGGIO DEI THREAD TECNICI DIBATTUTI SUL FORUM

Extractor S&W 686

Sipowicz: "tanto per sapere, a qualche possessore di S&W è mai successo che dopo aver sparato parecchi colpi in .357 magnum gli si è svitato l'estrattore impedendo così l'apertura del tamburo per estrarre i bossoli? In un primo momento sembrava cosa grave poi dopo le madonne del caso sono riuscito a premere il piolino che lo blocca sotto la canna e in tamburo si è sbloccato, ho avvitato l'estrattore ed è andato tutto a posto, per ora va tutto bene. Un po' seccante devo dire ma adesso ogni sei colpi controllo se l'estrattore si è un po' allentato, per sicurezza ne ho ordinato da Bignami uno nuovo e chi sa quando arriva ma per adesso vado avanti così".

Mk1: "premessi che sia il 629 che 686 li uso poco, devo dire che non mi è mai capitato...".

Lupo69: "Migliaia di colpi, dai .38 soft ai .357 full e mai una cosa del genere...".

Tascopropoint: "Sarebbe bastato togliere tutto il blocco tamburo al completo e con una pinza dare una bella avvitata all'espulsore, ovviamente usando una striscia di cuoio bella spessa, da frapporre tra le due parti. Operazione da fare... per gradi".

Alpha63: "A me è successo, tanti anni fa, per colpa mia in quanto lo avevo lasciato lento. Ho svitato la vite della bascula, non ricordo esattamente come ho fatto ma ricordo bene che non ho avuto problemi ad estrarre il tutto".

Lepanto357: "Con la 686 non mi è mai capitato, con altre Smith sì. Basta avvitare l'alberino. Cosa che faccio fare da un esperto".

Gesgas70: "sì mi è capitato diverse volte... avevo un 29 in .44 che usavo molto e ogni tanto capitava che l'alberino si svitasse. Ho risolto con mezza goccia di Loctite medio. Amo i Ruger appunto per questo... non hanno viti che possono allentarsi".

Zappabc: "Il segreto è stringere con la giusta coppia, dopodiché non si svita più. Bloccare la vite con una morsa, poi stringere con la mano il tamburo, forte ma senza esagerare. A me è capitato nella Rossi .38 sp che è fatta come la Smith".

Alpha63: "Molletta da bucato di legno che nel foro piccolo tiene la parte zigrinata dell'alberino, oppure due barrette con foro da 4,5 mm nel mezzo. Mettere in morsa e stringere il tamburo a mano, senza eccedere. In subordine. pinza e strisciolina di cuoio, ma la soluzione "a legno" è la migliore. L'ho imparata da una rivista che leggevo quando A&T non c'era ancora...".

Revolverguy: "A me è successo parecchie volte sia sulla 686 sia sulla 29. Prima di metterci il frenafiletto che uso, ormai, praticamente in tutte le armi, tranne che nelle viti delle guancette della 1911, lì ho comprato piccoli o-ring che svolgono egregiamente il loro lavoro, perché mi si era inchiodata la vite al bushing col frenafiletto e son venuti via assieme, dovevate sentire quanti ringraziamenti ho elargito al Signore. Comunque, anche se si svita e non si apre più il revolver, basta avvitare a tamburo chiuso, si riesce tenendo l'alberino con l'unghia e dopo armando il cane fino al punto in cui il tamburo gira senza che sia intercettato dal fermo".

CLASSIC TURRETT



Innescatore Safety Prime, per innescare in sicurezza direttamente sulla pressa.



La rigida base in ghisa sostiene tre colonnette in acciaio e guida lo scorrevole da 28 mm di diametro con più di 77 cm² di superficie.

- Il massiccio scorrevole è internamente forato per tutta la lunghezza per incanalare ogni innesco rimosso ed è dotato di un manico per dirigere gli inneschi usati nella spazzatura.
- Un anello d'acciaio con otto tenoni di chiusura circonda una torretta di precisione a cambio rapido. La leva, ben bilanciata, è completata da un'impugnatura sferica in legno; può essere montata a destra e a sinistra, è regolabile in altezza e nelle posizioni di inizio e fine corsa.
- Basta un solo azionamento per convincersi del connubio tra solidità e scorrevolezza che la Classic Turret incarna.
- La torretta ruota automaticamente alla stazione successiva o può essere bloccata su di una singola stazione per l'esecuzione ripetuta della medesima operazione di ricarica.

L'innescamento viene effettuato in modo impeccabile tramite l'azione della leva.

Distributore:



BREECH-LOCK CLASSIC CAST



Basata sul collaudato progetto della Classic Cast, la nuova Breech Lock Classic Cast è dotata di boccola a cambio rapido della matrice.

- Costruzione in ghisa con movimento in acciaio. Finitura ruvida durevolissima con l'apertura più grande e la corsa più lunga sul mercato.
- Leva montabile a destra e a sinistra, con posizione iniziale regolabile tramite una ghiera di blocco a 48 denti.
- Il massiccio scorrevole (28 mm di diametro, il più largo sul mercato) è circondato da più di 77 cm² di superficie guidante.
- L'innescatura è effettuata all'inizio della corsa, per la massima sensibilità. Bracci di innescamento grandi e piccoli inclusi.
- Il telaio è predisposto per accogliere le boccole Lee a cambio rapido, per sostituire la matrice all'istante con soli 60° di rotazione.

LEE
www.leeprecision.com